



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rho

Nella persona del Giudice Paola Leggio ha pronunciato la seguente
sentenza

nella causa iscritta al n.474/18

promossa da

_____ residente a _____ (MI), Via _____ con
l'avv. Filippo Parisi

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI MILANO

- resistente -

Oggetto della causa: ricorso avverso al verbale n. 700014586224 della
Sezione Polizia Stradale di Milano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in cancelleria il 14 settembre 2019 il signor
_____ proponeva opposizione avverso il verbale in oggetto elevato dalla
Polizia Stradale di Milano in data 1 settembre 2018 per violazione dell'
art.186 comma 2, lett. a) cds adducendo a motivo di doglianza la nullità del
verbale per il mancato avvertimento della facoltà di assistenza difensiva ex
art 114 disp att doc. proc. civ.

La Prefettura di Milano si costituiva in cancelleria chiedendo il rigetto del
ricorso, per infondatezza dei motivi.

All'udienza del 24 gennaio 2019 alla presenza di parte ricorrente il giudice
decideva la causa, dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G.	474/18
SENT.	263/18
CRON.	278/18
REP.	
PUBBL.	5-7-19
F. AVV.	/

Il ricorso è fondato

La tesi difensiva del ricorrente confortata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte condivisa da questo Giudice è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente adduce quale unico motivo il mancato avviso della facoltà di avvalersi di un difensore così come previsto dall'art 114 disp att. cpp.

L'exkursus giurisprudenziale proposto dalla difesa del ricorrente è sintetizzato nell'ordinanza 4405/14 della Cassazione Civile che prende le mosse da un punto fondamentale ovvero l'esigenza di non confondere "il piano dell'accertamento dei reati di cui all'art 186 e 187 cds, cui era rivolta la verifica clinica...con il piano dell'opposizione alla sanzione amministrativa"

Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere rientri nell'ambito amministrativo o penale l'avvertimento di cui all'art 114 disp att cpp deve essere dato.

Non risulta, nel caso di specie che i rilievi degli accertatori siano stati effettuati per finalità esclusivamente cliniche ma al contrario per finalità di accertamento della poi individuata condotta illecita; gli agenti accertatori avrebbero dovuto, pertanto, avvertire il ricorrente della facoltà di cui all'art 114 disp att cpp.

Non risulta che il prescritto avvertimento sia stato dato.

La particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite


P.Q.M.

Il giudice di pace,

accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. 700014586224 emesso dalla Polizia Stradale di Milano il 1 settembre 2018

Compensa le spese di lite.

Rho, 5 luglio 2019



Il G.d.P.

Dott. Paola Leggio